

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Svezia) il 24 maggio 2022 — BSH Hausgeräte GmbH / Electrolux AB**

**(Causa C-339/22)**

(2022/C 284/23)

*Lingua processuale: lo svedese*

**Giudice del rinvio**

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen

**Parti**

*Ricorrente:* BSH Hausgeräte GmbH

*Convenuta:* Aktiebolaget Electrolux

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 24, punto 4, del regolamento (UE) n. 1215/2012<sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che l'espressione relativa ai procedimenti «in materia di registrazione o di validità di brevetti (...) a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione» significhi che un giudice nazionale che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento suddetto, constata la propria competenza a conoscere dell'azione di contraffazione, non è più competente a conoscerne se viene sollevata un'eccezione di nullità del brevetto in questione, oppure se tale disposizione deve essere interpretata nel senso che il giudice nazionale non è competente a conoscere solo dell'eccezione di nullità.
- 2) Se la soluzione della prima questione dipenda dall'esistenza di disposizioni di diritto nazionale, simili a quelle di cui all'articolo 61, secondo comma, del Patentlagen (legge sui brevetti, in prosieguo: il «Patentlagen») le quali comportano che la possibilità di esaminare un'eccezione di nullità sollevata nell'ambito di un'azione di contraffazione, presuppone che il convenuto proponga un'azione separata di nullità.
- 3) Se l'articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I<sup>(2)</sup> debba essere interpretato nel senso che si applica a un giudice di un paese terzo, ossia, nel caso di specie, nel senso che conferisce a un giudice della Turchia la competenza esclusiva anche per la parte del brevetto europeo ivi convalidata.

<sup>(1)</sup> GU 2012, L 351, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).